

**POLICY**

**DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI  
PERSONALI**

## INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY .....	4
2.1 DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE.....	4
1.2 DEFINIZIONE DI SOGGETTO RILEVANTE E DI SOGGETTO COLLEGATO .....	4
4. DIVIETI E RESTRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI .....	6
3.1 PRESCRIZIONI NORMATIVE.....	6
3.2 OPERAZIONI PERSONALI E CONDOTTE VIETATE .....	6
3.3 RESTRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI .....	7
3.4 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO RILEVANTE .....	8
3.5 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	8
3.6 FATTISPECIE ESCLUSE .....	9
5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....	10

## 1. PREMESSA

La Direttiva 2014/65/UE (di seguito, la "MiFID 2") e il Regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la MiFID 2 per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini della direttiva (di seguito, il "Regolamento delegato MiFID 2") stabiliscono una serie di regole volte a disciplinare la gestione delle operazioni personali, ossia quelle operazioni su strumenti finanziari compiute da soggetti rilevanti.

In particolare, la MiFID 2 e il Regolamento delegato MiFID 2 richiedono agli intermediari di istituire, applicare e mantenere disposizioni adeguate atte ad impedire determinate operazioni personali ai soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate o confidenziali nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa.

Alla luce di quanto detto, il presente documento espone la politica aziendale cui ciascuna Società del Gruppo Banca Agricola Popolare di Ragusa (di seguito anche "Gruppo") - Banca Agricola Popolare di Ragusa (di seguito anche "BAPR") si attiene al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di operazioni personali

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Come innanzi anticipato la disciplina di riferimento è contenuta anzitutto nella MiFID 2 e nel Regolamento delegato MiFID 2. Le norme di implementazione a livello nazionale sono contenute nel Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018 (di seguito il "**Regolamento Intermediari**").

La presente Policy, in particolare, ottempera a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento delegato MiFID 2, che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Le linee guida contenute nella presente Policy, infatti, integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto a osservare in virtù delle normative di riferimento vigenti.

### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY**

Il Regolamento delegato MiFID 2 reca una serie di norme volte a disciplinare la gestione delle operazioni personali da parte degli intermediari, disponendo agli stessi di applicare politiche e procedure sufficienti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di operazioni personali.

Nei paragrafi che seguono viene fornita una sintetica descrizione delle disposizioni normative in materia di operazioni personali contenute nel Regolamento delegato MiFID 2.

#### **2.1 DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE**

L'art. 28 del Regolamento delegato MiFID 2 definisce come **operazione personale** una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- i. il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
- ii. l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
  - a) il soggetto rilevante;
  - b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
  - c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

#### **1.2 DEFINIZIONE DI SOGGETTO RILEVANTE E DI SOGGETTO COLLEGATO**

In conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, punto 1) del Regolamento delegato MiFID 2, per **soggetto rilevante** deve intendersi quel soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
- b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
- c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
- d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

Nel rispetto di quanto previsto dalle previsioni richiamate, il Gruppo ha provveduto alla individuazione delle seguenti categorie di soggetti rilevanti:

- **Soci** aventi una partecipazione azionaria nelle Società controllate del Gruppo superiore al 10% (cfr. art. 19 del Testo Unico Bancario);
- **Organi aziendali** delle Società del Gruppo (per il Consiglio di Amministrazione, Presidente e Amministratori; per il Collegio Sindacale, Presidente, Sindaci effettivi e sindaci supplenti); Direttore Generale e Vice Direttori Generali di BAPR;
- **Dirigenti** delle Società del Gruppo;
- **Responsabili delle Direzioni** delle Società del Gruppo, il Responsabile ed i dipendenti del Servizio Pianificazione Strategica e Pricing, nonché i componenti del Comitato di Direzione;
- **Dipendenti della Direzione Finanza, Gestori Affluent, Responsabili e Vice-Responsabili** di Filiale, **Addetti Mifid**.

Per **sogetti collegati**, invece, si intendono le persone legate al soggetto rilevante da rapporti di parentela, da stretti legami o da relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione.

Nel dettaglio:

1. Per “persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela” a norma dell’art. 2, c.1 punto 3 bis) s’intende una delle seguenti persone:
  - il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
  - i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
  - ogni altro parente del soggetto rilevante (a titolo esemplificativo, genitori, nonni, fratelli, zii, cugini di primo grado) che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell’operazione personale considerata;
2. stretti legami (ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 35) della Direttiva 2014/65/UE del 15/05/2014 (Mifid II) e dell’art. 1, par. 6bis3 del D.Lgs.24/02/1998 n. 58 (Tuf), s’intende la situazione nella quale:
  - due o più persone fisiche o giuridiche legate **da una partecipazione** qualificata, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di una impresa;
  - due o più persone fisiche o giuridiche legate **da un legame di controllo**, ossia dalla relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia, in tutti i casi di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un’impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un’impresa figlia è considerata figlia dell’impresa madre che è a capo di tali imprese;
  - due o più persone fisiche o giuridiche **legate in modo duraturo** ad una stessa persona da un legame di controllo;
3. relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione: tali soggetti rappresentano una categoria residuale rispetto alle categorie precedenti. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale categoria le società nelle quali il soggetto rilevante svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Resta peraltro inteso, come ovvio, che ogni ulteriore ipotesi debba essere individuata valutando, caso per caso, la singola fattispecie.

## 4. DIVIETI E RESTRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI

### 3.1 PRESCRIZIONI NORMATIVE

L'art. 29, comma 1 del Regolamento delegato MiFID 2 richiede agli intermediari di adottare **procedure adeguate al fine di impedire** ai soggetti rilevanti – che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti – di compiere determinate fattispecie di operazioni personali o porre in essere condotte vietate (cfr. commi 2,3,4 dell'art. 29 del Regolamento delegato MiFID 2). In particolare, tali procedure dovrebbero assicurare, tra l'altro, che:

1. tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia<sup>1</sup>;
2. l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni;
3. le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

In ottemperanza alle suddette disposizioni il Gruppo ha provveduto all'adozione di specifiche misure di gestione e restrizioni in materia di operazioni personali di seguito descritte.

### 3.2 OPERAZIONI PERSONALI E CONDOTTE VIETATE

Fermo restando - per quanto non diversamente disposto nel presente documento - il richiamo alle norme già vigenti presso le Società del Gruppo<sup>2</sup>, **tutti i soggetti rilevanti** coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali, **devono astenersi dal porre in essere le seguenti attività:**

- a) effettuare operazioni personali che (cfr. art. 29, comma 2 del Regolamento delegato MiFID 2):
  - i. risultino vietate in base a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 596/2014;
  - ii. implichino **l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali** riguardanti i clienti e le loro operazioni;

---

<sup>1</sup> Al citato fine le Unità Organizzative competenti ( il Servizio Segreteria Generale per gli Esponenti Aziendali e la Direzione Risorse Umane per i dipendenti) consegnano copia della presente Policy ai soggetti volta per volta classificati come rilevanti e, comunque, ogni qual volta si proceda all'aggiornamento/modifica della presente Policy, facendo firmare loro e custodendo apposita dichiarazione di presa visione. La classificazione operata sarà trasmessa al Servizio Segreteria Fidi per la gestione dell'anagrafe.

<sup>2</sup> Ci si riferisce, in particolare, alle normative interne in tema di Market Abuse, ai Codici Etici delle società del Gruppo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ai Codici interni di autodisciplina adottati in recepimento di quelli emanati dalle rispettive Associazioni di categoria, nonché ad ogni altra normativa rilevante in relazione alla materia in oggetto.

- iii. siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della direttiva 2014/65/UE;
- b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito delle operazioni personali vietate di cui al precedente punto a), nonché all' art. 67, par. 3 del Regolamento delegato MiFID 2 (cfr. art. 29, comma 3, del Regolamento delegato MiFID 2);
- c) comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti (cfr. art. 29, comma 4, del Regolamento delegato MiFID 2):
  - i. effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito delle operazioni personali vietate (cfr. i precedenti punti a e b);
  - ii. consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

### **3.3 RESTRIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI PERSONALI**

In aggiunta al divieto previsto dall'art. 29 del Regolamento delegato MiFID 2 (cfr. paragrafo precedente), il Gruppo ha ritenuto opportuno introdurre appositi **limiti** e un determinato **iter autorizzativo** a presidio di tutte le operazioni personali poste in essere dai Soggetti rilevanti. In particolare, viene posta una limitazione alle operazioni personali che il soggetto rilevante può compiere, ovvero a quelle operazioni che non siano automaticamente riconducibili alla categoria di operazioni personali vietate (cfr. paragrafo precedente).

Si riporta di seguito l'elenco delle **limitazioni previste**:

- a) operazioni personali aventi ad oggetto azioni emesse dalle Società del Gruppo, il cui importo superi il controvalore di Eur. 50.000, quest'ultimo riferito alle somme complessivamente investite/ disinvestite nel corso di ciascun anno in azioni della singola Società del Gruppo;
- b) operazioni personali aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalle Società del Gruppo, il cui importo superi il controvalore di Eur. 100.000, quest'ultimo riferito alle somme complessivamente investite/ disinvestite nel corso di ciascun anno in obbligazioni della singola Società del Gruppo;
- c) operazioni personali aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui ai punti a) e b), il cui controvalore sia superiore ad Eur. 100.000; tale importo è calcolato sommando tutte le operazioni effettuate sul singolo strumento finanziario nel corso della giornata;
- d) operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli - qualora, in relazione alle stesse, vi sia una comunicazione preventiva tra il gestore del portafoglio ed il soggetto rilevante –, il cui controvalore superi le soglie previste ai precedenti punti a), b) e c) con riferimento agli strumenti finanziari rispettivamente indicati dai medesimi punti;
- e) operazioni personali su strumenti finanziari emessi da clienti affidati in misura rilevante da parte di una o più Società del Gruppo o rispetto ai quali una o più Società del Gruppo e/o il soggetto rilevante detengano una partecipazione rilevante o intrattengano importanti rapporti

di affari o commerciali. Al fine di garantire il rispetto del limite in oggetto, ai soggetti rilevanti – nel rispetto delle modalità operative adottate da ogni Società del Gruppo – verrà fornito l’elenco aggiornato degli strumenti finanziari sottoposti a tale limitazione.

Il soggetto rilevante che intenda comunque effettuare presso una delle Società del Gruppo – anche tramite trading on line - operazioni personali in deroga alle summenzionate limitazioni, deve darne comunicazione alla rispettiva Società del Gruppo, mediante specifica istanza motivata, presentata presso la dipendenza di radicamento del rapporto.

Per tali istanze, verrà svolta un’apposita attività istruttoria, volta a supportare le decisioni che verranno assunte dagli Organi aziendali deputati al rilascio ovvero al diniego dell’**autorizzazione** al compimento delle operazioni in oggetto.

Tali Organi aziendali sono:

- **il Consiglio di Amministrazione**, con riferimento alle seguenti operazioni:
  - operazioni in deroga ai limiti di cui ai punti a) e b), realizzate da/per conto di Soci rilevanti, di uno dei componenti degli Organi Aziendali del Gruppo (per il Consiglio di Amministrazione, Presidente e Amministratori; per il Collegio Sindacale, Presidente, Sindaci effettivi e sindaci supplenti); Direttore Generale e Vice Direttori Generali di BAPR,  
  
Qualora l’operazione personale sia effettuata da/per conto di un membro del Consiglio di Amministrazione, questi si astiene dal voto;
- **la Direzione Generale**
  - per tutte operazioni in deroga ai limiti di cui ai punti a) b) c), d) ed e), poste in essere dagli altri Soggetti rilevanti.

### **3.4 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO RILEVANTE**

Il soggetto rilevante comunica tempestivamente (e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dal compimento dell’operazione) per iscritto tutte le operazioni personali effettuate su strumenti finanziari, ad eccezione di quelle poste in essere per il tramite delle Società del Gruppo utilizzando l’apposito modulo di dichiarazione predisposto dalla Banca.

Nel dettaglio, le operazioni che devono costituire oggetto di segnalazione sono tutte quelle realizzate direttamente dal soggetto rilevante, o da terzi per conto del soggetto rilevante stesso, al di fuori delle strutture operative - qualsiasi esse siano (e.g. sportelli, trading on line, etc.) - rese disponibili dalle Società del Gruppo.

### **3.5 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI**

Tutte le operazioni poste in essere, nella qualità di intestatari e/o esecutori, da Soggetti Rilevanti e Soggetti Collegati autonomamente individuate dalle Società del Gruppo ovvero comunicate dai Soggetti Rilevanti e Soggetti Collegati, sono registrate con annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti relativi alle medesime; ciò allo scopo di consentire analisi ed estrazioni, in vista delle verifiche svolte dalle funzioni di controllo interno, oltre che nell’ambito delle attività ispettive condotte dagli Organi di Vigilanza.



Fatte salve le superiori attività di verifica, sarà cura della Direzione Finanza la tenuta del citato registro e la trasmissione alle Funzioni di *Compliance* e di *Internal Audit* di un report semestrale delle operazioni annotate nello stesso, previo riscontro procedurale della presenza o meno di operazioni della specie.

La Direzione Generale, a sua volta, verrà informata dalla Funzione Compliance – ad esito delle verifiche di competenza - delle eventuali violazioni della presente Policy da parte dei soggetti rilevanti.

### **3.6 FATTISPECIE ESCLUSE**

I divieti previsti dalla normativa e le restrizioni (limiti, obblighi di comunicazione e registrazione) poste dal Gruppo alle operazioni personali effettuate dai soggetti rilevanti non trovano applicazione con riferimento alle fattispecie di seguito riportate:

- fattispecie escluse dalla normativa (cfr. art. 29, comma 6 del Regolamento delegato MiFID 2):
  - operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
  - operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE (OICVM) o di OICR che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;
- ulteriori fattispecie escluse:
  - operazioni aventi ad oggetto titoli di Stato;
  - transazioni che non presentano alcun corrispettivo economico (ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari per successione o donazione);
  - costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
  - esercizio dei diritti di opzione;
  - operazioni pronti contro termine;
  - adesione ad offerte pubbliche di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio.

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

Premesso che la violazione delle disposizioni in tema di disciplina delle informazioni privilegiate e degli abusi di mercato può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte V (Sanzioni) Titolo I bis (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) e del Titolo II (Sanzioni amministrative) del D.Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza"), al fine di favorire il rispetto delle linee guida contenute nella presente politica e delle relative norme interne di attuazione, il Gruppo adotta un **sistema disciplinare**, il quale prevede l'applicazione di sanzioni in presenza di comportamenti non conformi alla disciplina emanata in materia di operazioni personali.

Nel dettaglio:

- a) se la violazione è commessa da parte di un soggetto rilevante che intrattiene con le Società del Gruppo un rapporto di **lavoro dipendente** o ad esso assimilabile, questa può assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e, pertanto, può costituire oggetto di provvedimento disciplinare, oggettivamente e soggettivamente commisurato alla gravità dell'infrazione, ai sensi delle norme di legge e contrattuali e nel rispetto delle modalità e dei criteri di proporzionalità stabiliti nel Codice Disciplinare adottato dal Gruppo;
- b) se la violazione è commessa da parte di un **Dirigente** o rappresentante della Direzione Generale - in considerazione della natura fiduciaria del rapporto intercorrente tra essi e la rispettiva Società del Gruppo e della rilevanza dell'inadempimento sotto il profilo soggettivo – questa può determinare, in casi di particolare gravità, rimessi comunque all'apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, la risoluzione del rapporto di lavoro, ferma restando, nella circostanza, ogni garanzia di legge;
- c) se la violazione è commessa da parte di un **componente del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale**, la stessa rimessa all'apprezzamento dei predetti Organi aziendali, perché vengano adottate le opportune iniziative, nel rispetto della normativa vigente.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti dalle Società del Gruppo in conseguenza delle suddette violazioni.